

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

Capo I

Il Sistema dei Controlli Interni

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione del sistema dei controlli interni sull'attività dell'Ente e in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7.12.2012 n. 213.
2. Esso individua, i soggetti coinvolti, gli strumenti e le modalità del sistema dei controlli interni da attuare per la correttezza sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente, secondo le tipologie e le modalità indicate dal successivo art. 2.
3. Il sistema dei controlli interni è attuato, in conformità all'art. 147 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Art. 2

MODALITA' ED ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni della Provincia di Monza e della Brianza è articolato in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, preventivo e successivo, finalizzato a garantire la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa dell'Ente.
 - b) controllo di gestione, preordinato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare, ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati.
 - c) controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
 - d) controllo sugli equilibri finanziari preordinato a garantire il controllo degli stessi in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza.
 - e) controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli stessi, tramite l'assegnazione di indirizzi e di obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato.
 - f) controllo di qualità, preordinato a misurare la soddisfazione degli utenti, interni ed esterni, per i servizi erogati direttamente e tramite gli organismi gestionali esterni.
 - g) controllo sulla performance, disciplinato nei termini e nei modi del D.Lgs 27.10.2009, n. 150 s.m.i. e delle disposizioni regolamentari interne.
2. I soggetti responsabili, a vario titolo, del sistema dei controlli disciplinato al comma 1 sono:
 - a) Direttore Generale;
 - b) Segretario Generale;
 - c) Dirigente del Settore finanziario;
 - d) Dirigenti dei Settori in cui è articolata la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
 - e) Nucleo di Valutazione;
 - f) Organo di revisione.


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele



Capo II

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 3

TIPOLOGIE E PRINCIPI

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrazione dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando l'atto ha esaurito la fase della propria formazione e almeno, di norma, la produzione dei propri effetti.

Art. 4


MODALITA' DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il dirigente, competente per materia, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere che ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000.
2. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il dirigente del Settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il parere, che ne attesta la correttezza in relazione ai riflessi diretti o indiretti dell'atto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
3. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto d'indirizzo, è espresso dal Segretario generale parere di legittimità che ne attesta la conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente.
4. I pareri di cui ai commi precedenti sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale sua parte integrante e sostanziale. Nel caso in cui la Giunta e/o il Consiglio non condividano tali pareri, devono darne motivazione nel testo della deliberazione. I pareri in argomento sono resi tanto sulla proposta di deliberazione quanto su eventuali emendamenti che la riguardano.
5. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere dell'organo di revisione, nello svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000.
6. Per le determinazioni e per ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione.
7. Qualora la determinazione dirigenziale comporti impegno di spesa o altre conseguenze finanziarie, il dirigente del Settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del relativo visto, che ne attesta la regolarità e/o la copertura finanziaria, il quale è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele



Art. 5

MODALITA' DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal Segretario generale, assistito dal personale individuato con proprio atto.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato sulle determinazioni dirigenziali, che comportano impegno di spesa, sugli atti di accertamento di entrata, sulle liquidazioni di spesa, sui contratti e su altri atti dirigenziali.
3. Il controllo avviene con campionamento statistico effettuato sul registro degli atti dirigenziali, secondo le varie tipologie di atti amministrativi indicati al comma 2. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche, garantendo comunque il controllo sugli atti dirigenziali di tutti i dirigenti. La percentuale degli atti soggetti al controllo successivo viene determinato per singole tipologie di atti nel seguente modo:
 - a) determinazioni d'impegno di spesa 5%
 - b) atti di accertamento 2%
 - c) atti di liquidazione 2%
 - d) contratti 5%
 - e) altri atti amministrativi 2%.


All'inizio di ogni anno, la Giunta provinciale ridetermina le percentuali degli atti da assoggettare al controllo successivo per le varie tipologie, secondo l'esito del monitoraggio effettuato.

4. Il Segretario generale svolge il controllo successivo con cadenza quadrimestrale, fermo restando, che egli può disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
5. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è preordinato ad assicurare riconoscibilità e coerenza all'azione amministrativa della Provincia di Monza e della Brianza. Esso si avvale anche di strumenti di facilitazione interna, quali linee guida, predisposti con l'ausilio dei rispettivi dirigenti. Essi hanno ad oggetto proposte di deliberazione, determinazioni dirigenziali, atti di accertamento e liquidazione, atti di gara e contratti.
6. Il Segretario generale riferisce l'esito dei controlli effettuati. La relazione e/o verbale si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente in generale, suddiviso per tipologie.
7. Nel caso di riscontrate e motivate irregolarità, il Segretario generale provvede a impartire le direttive cui i dirigenti devono conformarsi.
8. All'esito della verifica, il Segretario generale trasmette la propria relazione al Direttore generale e ai Dirigenti, all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione e al Consiglio provinciale.
9. In presenza di gravi irregolarità di gestione, il Segretario generale ne riferisce notizia al Nucleo di valutazione. Qualora ne ricorrano i relativi presupposti, il Segretario generale procede a fornire idonea notizia alla Procura della Repubblica presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
10. Il controllo successivo è inoltre svolto dall'organo di revisione nei casi e con le modalità previsti dal tit. VII del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele



CAPO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 6 DEFINIZIONE E PRINCIPI

1. Il controllo di gestione è attuato dal Direttore generale, che si avvale di apposita struttura operativa, a funzione e carattere continuativo. Esso è preordinato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la quantità dei servizi offerti e, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione si attua secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 35 dello statuto della Provincia.


Art. 7 MODALITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale della Provincia specificatamente a livello dei centri di responsabilità, suddivisi in centri di costo e di provento; è svolto alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre.
2. Le risultanze del controllo di gestione infrannuale forniscono gli elementi per consentire:
 - a) agli amministratori: la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi definiti con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), in attuazione delle linee programmatiche, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione;
 - b) ai dirigenti: la valutazione dell'andamento della gestione dei propri Centri di responsabilità (CdR) e, in caso di scostamenti, l'adozione di misure correttive.


Art. 8 CONTENUTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione e analisi di un piano di azione dettagliato e modalità della sua rilevazione;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi erogati per centri di costo e ove possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
 - c) nel corso dell'esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa nonché di individuare eventuali azioni correttive;
 - d) sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio erogato e/o al centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
 - e) elaborazione di relazioni periodiche riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi e/o centri di costo o di singoli programmi o progetti, in cui si rende conto dell'attività svolta relativamente alle lett. b), c) e d);
2. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza semestrale. All'esito della verifica, il Direttore Generale trasmette il referto al Segretario generale, ai Dirigenti, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, che provvederà a trasmetterlo al Consiglio e al Nucleo di Valutazione. Al termine dell'esercizio, il Direttore generale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele



CAPO IV
ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO


Art. 9
CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo strategico è attuato dal Direttore generale, che si avvale di apposita struttura operativa, a funzione e carattere continuativo. Esso avviene in concomitanza alla verifica dell'attualità delle linee programmatiche di governo, della relazione previsionale e programmatica, della verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed in sede di rendiconto di gestione.
2. Attraverso la verifica del processo attuativo degli obiettivi si rileva come le scelte strategiche dell'amministrazione vengono realizzate con lo scopo di avvicinarsi sempre più alla meta ideale delineata e definita dall'amministrazione.
3. L'attività di verifica consiste nell'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione dei possibili rimedi. Nell'analisi si tengono in particolare considerazione gli aspetti economico-finanziari, connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, utilizzando anche il controllo di qualità.
4. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti da trasmettere, in sede di verifica degli equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, alla Giunta e al Consiglio per la successiva ricognizione dei programmi e la verifica della congruenza tra risultati e obiettivi, analizzando i fattori di scostamento intervenuti e il permanere dell'attualità della pianificazione effettuata. Essi sono altresì trasmessi al Segretario generale, al Dirigente del Settore finanziario e all'Organo di revisione.
5. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione anche per la valorizzazione della premialità dei dirigenti.


Art. 10
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente del Settore finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.
2. Partecipano al controllo sugli equilibri finanziari il Direttore generale, il Segretario generale e i dirigenti.
3. Il monitoraggio sugli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Dirigente del Settore finanziario con cadenza quadrimestrale. Tale attività di monitoraggio viene formalizzata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 6 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dall'art. 16, commi 8 e seguenti del regolamento di contabilità.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dalle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Utile riferimento in materia sono altresì i principi contabili approvati dall'Osservatorio per


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele



la Finanza e la Contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Interno.

5. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa vigente. Esso è in particolare volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) Equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) Equilibrio tra entrate correnti e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) Equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli 4 e 5 del bilancio e spese in conto capitale;
 - d) Equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) Equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) Equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) Equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
6. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti sull'andamento economico-finanziario del bilancio degli organismi esterni sul bilancio dell'Ente anche in applicazione del principio di conciliazione dei rispettivi bilanci.
7. Ai sensi del precedente comma 3, il Dirigente del Settore finanziario redige apposito verbale con il quale viene formalizzato quadrimestralmente il controllo sugli equilibri finanziari; tale verbale viene asseverato dall'Organo di revisione economico-finanziario.
8. Il verbale asseverato è trasmesso alla Giunta provinciale, al Direttore generale, al Segretario generale, ai Dirigenti e al Consiglio provinciale.
9. In caso di esito negativo del controllo sugli equilibri finanziari, il Dirigente del Settore finanziario procede ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 16, commi 8 e seguenti del regolamento di contabilità.

Art. 11


CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il controllo sugli organismi gestionali esterni è attuato dai Dirigenti competenti in relazione alle singole partecipazioni e si esplica sulle società partecipate non quotate.
2. L'amministrazione, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, impartisce gli indirizzi alle società partecipate, di cui al comma 1, relativamente a:
 - a) obiettivi gestionali del servizio di cui trattasi secondo parametri qualitativi e quantitativi;
 - b) rispetto delle norme di finanza pubblica;
 - c) rispetto dei limiti di spesa del personale e delle procedure di assunzione;
 - d) rispetto del codice degli appalti pubblici;
 - e) rispetto del limite di indebitamento.
3. Il Dirigente del Settore finanziario della Provincia, unitamente ai Dirigenti competenti in relazione alle singole partecipazioni acquisiscono gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli organi e gli uffici della società partecipata, e verificano in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, con apposita relazione asseverata dall'Organo di revisione, il corretto funzionamento degli organi societari, l'adempimento degli obblighi della convenzione e/o contratto di servizio, il rispetto degli standard di qualità, unitamente ad una attenta analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione nonché del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
4. La verifica di cui al comma 3 accerta una costante permanenza dei presupposti che hanno determinato la


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele



scelta partecipativa iniziale. In caso di mutamenti rispetto le valutazioni iniziali con particolare riferimento alle funzioni istituzionali dell'Ente, all'interesse generale del servizio, al rapporto costo/beneficio, all'appropriatezza del modulo gestionale, alla comparazione con eventuali vantaggi/svantaggi e risparmi/costi/risultati offerti da moduli alternativi. I Dirigenti competenti in relazione alle singole partecipazioni propongono eventuali interventi correttivi agli organi di governo. La valutazione deve considerare la capacità di gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, a lungo termine, i risultati assegnati, anche in termine di promozione economica e sociale.

5. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma precedente rilevino situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra Ente e società (perdite di esercizio) oppure valutazioni tecniche o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico sociale, tali da compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente, le relazioni sono trasmesse agli organi di governo con proposta motivata a valutare lo svolgimento dei servizi con moduli alternativi.


Art. 12 CONTROLLO DI QUALITA'

1. Il controllo di qualità dei servizi è attuato dal Direttore generale, che si avvale di apposita struttura operativa, a funzione e carattere continuativo.
2. Il controllo può essere espletato tramite:
 - a) la certificazione di qualità;
 - b) la misurazione della soddisfazione dei "clienti" interni ed esterni delle varie strutture provinciali tramite questionari o strumenti semplificati di gradimento;
 - c) la gestione e il monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami inerenti i servizi della Provincia ed il suo territorio, che garantisca una corretta informazione e comunicazione tra Ente e cittadino, anche con eventuali interventi di correzione necessari.
3. Il Direttore generale individua un numero appropriato di procedimenti per area organizzativa sui quali verifica, attraverso i seguenti parametri, il livello di qualità conseguito: domande in giacenza ad inizio rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda.
4. Il controllo di qualità si estende anche ai servizi degli organismi partecipati, tramite l'atto di indirizzo di cui all'articolo precedente.


Art. 13 REFERTO SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE E ADEGUATEZZA CONTROLLI

1. Per consentire alla Sezione regionale della Corte dei Conti la verifica della legittimità e regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento del sistema dei controlli interni della Provincia, il Presidente, avvalendosi del Direttore generale, trasmette semestralmente un referto sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
2. Il referto è trasmesso, altresì, al Presidente del Consiglio provinciale, che ne dà comunicazione alla Commissione Consiliare competente.


Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele




Art. 14
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio della Provincia ed entrerà in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. In conformità all'articolo 3 comma 2 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni nella legge 7.12.2012 n. 213, il Segretario generale trasmetterà copia del presente regolamento, una volta divenuto efficace, alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
3. Il presente regolamento, in analogo modo, sarà portato a conoscenza di tutto il personale dipendente e trasmesso agli enti, alle società e agli organismi partecipati della Provincia di Monza e della Brianza.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del D. Lgs 27.10.2009 n. 150, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della Provincia dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Nobile



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Viscardi



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mele

